



COMUNE DI LONGARE
REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANI
(Approvato con deliberazione di C.C. n° 45 del 28 settembre 2020,
modificato con deliberazione C.C. n° 8 del 18 gennaio 2021)

Art. 1

E' istituita presso l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Longare la Consulta Giovani.

Art. 2

La Consulta è composta da:

- l'Assessore o Consigliere delegato competente per materia con funzioni di Presidente;
- dodici membri eletti da un'assemblea pubblica convocata invitando tutti i giovani del Comune di Longare di età compresa tra i 16 e i 35 anni;
- un segretario (eletto dai membri della consulta) che avrà funzioni di verbalizzante e coordinatore operativo in accordo con il presidente.

Art. 3

La consulta dura in carica cinque anni restando prorogate le sue funzioni fino all'insediamento della nuova consulta.

Art. 4

La Consulta si riunisce almeno quattro volte all'anno. Convocazioni straordinarie potranno essere effettuate dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti della consulta. Le sedute saranno valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Eventuali proposte o progetti saranno discussi e votati. Le proposte saranno approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Possono partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, esperti o altre persone di volta in volta invitate.

I membri della Consulta decadono dalla nomina a seguito di tre assenze ingiustificate dalle sedute. I componenti della Consulta esplicano le loro funzioni a titolo gratuito.

Art. 5

La Consulta esprime le istanze della condizione giovanile con ben definiti obiettivi, che si possono così enunciare:

- analizzare e approfondire le tematiche relative ai giovani;
- promuovere un sistema coordinato di informazione ai giovani;
- promuovere iniziative per l'inserimento sociale e la partecipazione dei giovani;
- sollecitare interventi per prevenire i percorsi della devianza giovanile e contrastare i processi di emarginazione sociale;
- favorire iniziative di scambi socio-culturali;
- favorire lo sviluppo delle varie forme dell'aggregazione, dell'associazionismo e della cooperazione giovanile.

Art. 6

Per lo svolgimento della propria attività la Consulta dispone di una sede presso il Municipio o in altri locali di proprietà del Comune.

Art. 7

La Consulta presenterà per l'approvazione al Consiglio Comunale, tramite l'Assessorato competente, il proprio programma annuale entro il 30 settembre di ogni anno. Nel bilancio di previsione del Comune verrà istituito un apposito capitolo denominato "Spese per la realizzazione Progetto giovani" che finanzierà le attività promosse dalla Consulta ai sensi dell'art. 5.

Art. 8

Viene istituito l'Albo delle associazioni giovanili. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) presenza attiva dell'associazione nel territorio comunale da almeno un anno;
- b) statuto ispirato ai principi del metodo democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti;
- c) specificità giovanile.

Art. 9

Le modalità concernenti la tenuta dell'Albo, la sua revisione annuale, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione, le modalità per eventuali cancellazioni, sono deliberate dalla Giunta comunale, sentito il parere della Consulta. Il parere della Consulta è espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Si prescinde altresì dal parere nelle more della costituzione della Consulta.